

ALLEGATO 4
MODULO UNICO PRECONTRATTUALE (MUP) PER I PRODOTTI D'INVESTIMENTO ASSICURATIVI

Il distributore ha l'obbligo di consegnare/trasmettere al contraente il presente Modulo, prima della sottoscrizione della proposta o contratto di assicurazione. Il documento può essere fornito con modalità non cartacea se appropriato rispetto alle modalità di distribuzione del prodotto d'investimento assicurativo e il contraente lo consente (art. 120-*quater* del Codice delle Assicurazioni Private).

SEZIONE I
Informazioni generali sul distributore che entra in contatto con il contraente

Gli estremi identificativi e di iscrizione dell'intermediario possono essere verificati consultando il Registro Unico degli Intermediari (RUI) sul sito internet dell'IVASS (www.ivass.it).

Banca Agricola Popolare di Sicilia Soc. Coop. per Azioni con sede legale in Ragusa Viale Europa n. 65, iscritta alla sezione D nel Registro Unico Elettronico delle Imprese al numero D000026988 in data 01/02/2007.

Centralino +39-0932/603111 sito internet www.baps.it, indirizzo di posta elettronica info@baps.it, indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) baps@legalmail.it

Con riferimento all'attività di distribuzione di prodotti assicurativi, la Banca e i relativi dipendenti e/o addetti esterni sono soggetti alla vigilanza dell'IVASS.

SEZIONE II
Informazioni sul modello di distribuzione

La Banca Agricola Popolare di Sicilia agisce, in qualità di intermediario, in nome e per conto delle imprese di assicurazione con cui ha rapporti d'affari, avendo stipulato apposite convenzioni di distribuzione di prodotti di investimento assicurativi. Di seguito si riporta la loro denominazione: Arca Vita S.p.A., , Helvetia Vita S.p.A. ed Allianz S.p.A.

SEZIONE III
Informazioni relative a situazioni di potenziale conflitto d'interesse

- a. La Banca Agricola Popolare di Sicilia non è detentrica di una partecipazione diretta o indiretta pari o superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto di alcuna impresa di assicurazione.
- b. Nessuna impresa di assicurazione, o controllante di un'impresa di assicurazione, è detentrica di una partecipazione diretta o indiretta pari o superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto della Banca Agricola Popolare di Sicilia.

SEZIONE IV
Informazioni sull'attività di distribuzione e consulenza

La Banca Agricola Popolare di Sicilia:

- a. in connessione con l'attività di distribuzione di prodotti d'investimento assicurativi, fornisce consulenza ai sensi dell'art. 119-ter comma 3 del Codice delle Assicurazioni Private, ossia una raccomandazione personalizzata, contenente i motivi per cui un particolare contratto è ritenuto più indicato a soddisfare le richieste e le esigenze del contraente medesimo;
- b. **non** fornisce consulenza fondata su un'analisi imparziale e personale ai sensi dell'art. 119-ter comma 4 del Codice delle Assicurazioni Private, in quanto fondata sull'analisi di un numero sufficiente di prodotti assicurativi disponibili sul mercato che gli consenta di formulare una raccomandazione personalizzata secondo criteri professionali in merito al prodotto adeguato a soddisfare le esigenze del cliente;
- c. fornisce una consulenza obbligatoria e gratuita ai sensi dell'articolo 121-septies del Codice delle Assicurazioni Private.
- d. **non** fornisce una consulenza su base indipendente;
- e. fornisce una valutazione periodica dell'adeguatezza dei prodotti d'investimento assicurativi;
- f. **non** distribuisce in modo esclusivo i contratti di una o più imprese di assicurazione;
- g. distribuisce contratti in assenza di obblighi contrattuali che gli impongano di offrire esclusivamente i contratti di una o più imprese di assicurazione; l'informazione della denominazione delle imprese con cui BAPS ha rapporti d'affari è indicata nella precedente Sezione II; il cliente ha facoltà di richiedere la consegna o la trasmissione del MUP direttamente in filiale;
- h. le informazioni oggettive sul prodotto, le caratteristiche, la durata, i costi e i limiti della copertura ed ogni altro elemento utile a consentire al contraente di prendere una decisione informata sono fornite attraverso la consegna del documento contenente le informazioni chiavi per il prodotto d'investimento assicurativo (KID) di cui al Regolamento (UE) n. 1286/2014 del 26 novembre 2014 e del documento informativo precontrattuale aggiuntivo (DIP aggiuntivo IBIP) di cui all'art. 185 del Codice delle Assicurazioni Private;
- i. le indicazioni sulle strategie di investimento proposte, inclusi opportuni orientamenti e avvertenze sui rischi associati ai prodotti d'investimento assicurativi proposti o a determinate strategie di investimento proposte sono fornite anche attraverso la consegna del documento contenente le informazioni chiave per il prodotto d'investimento assicurativo (KID) di cui al regolamento (UE) n. 1286/2014 del 26 novembre 2014 e del documento informativo precontrattuale aggiuntivo (DIP aggiuntivo IBIP) di cui all'art. 185 del Codice delle Assicurazioni Private.

SEZIONE V

Informazioni sulle remunerazioni e sugli incentivi

A fronte dell'attività di intermediazione svolta, la Banca percepisce dall'impresa di assicurazione una commissione, inclusa nel premio assicurativo versato dal contraente, a titolo di provvigione per l'attività di distribuzione posta in essere per la propria clientela.

La Banca Agricola Popolare di Sicilia non adotta disposizioni in materia di compenso in favore dei propri dipendenti che potrebbero incentivare sé stessa o gli stessi dipendenti a raccomandare ai contraenti un particolare prodotto assicurativo.

. Informazioni specifiche sugli incentivi monetari percepiti dalla Banca sono fornite in occasione di ciascuna operazione d'investimento.

L'intermediario, inoltre, potrebbe ricevere incentivi non monetari di minore entità (a titolo esemplificativo, eventi formativi, materiale formativo e informativo).

a. I suddetti incentivi:

- hanno lo scopo di accrescere la qualità dell'attività di distribuzione assicurativa;
- non pregiudicano l'adempimento dell'obbligo di agire in modo onesto, equo e professionale nel miglior interesse del cliente.

La Banca non percepisce alcun importo per la valutazione periodica dell'adeguatezza.

L'informativa sui costi e oneri viene essere fornita attraverso la consegna del documento contenente le informazioni chiave per il prodotto d'investimento assicurativo (KID) di cui al Regolamento (UE) n. 1286/2014 del 26 novembre 2014 e i documenti informativi di cui all'art. 185 del Codice delle Assicurazioni Private (DIP e DIP aggiuntivi).

La Banca Agricola Popolare di Sicilia non adotta disposizioni in materia di compenso in favore dei propri dipendenti che potrebbero incentivare se stessa o gli stessi dipendenti a raccomandare ai contraenti un particolare prodotto assicurativo.

SEZIONE VI

Informazioni sul pagamento dei premi

I premi pagati dal contraente all'intermediario e le somme destinate ai risarcimenti o ai pagamenti dovuti dalle imprese, se regolati per il tramite dell'intermediario, costituiscono patrimonio autonomo e separato dal patrimonio dell'intermediario stesso.

Sono ammesse le seguenti modalità di pagamento dei premi:

1. assegni bancari, postali o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati o girati all'impresa di assicurazione oppure all'intermediario, espressamente in tale qualità;
2. ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, inclusi gli strumenti di pagamento elettronici, anche nella forma on line, che abbiano quale beneficiario uno dei soggetti indicati al precedente punto 1.

Per le modalità di pagamento specifiche di ciascun prodotto si rimanda al relativo Set Informativo.

SEZIONE VII

Informazioni sugli strumenti di tutela del contraente

Il contraente, ferma restando la possibilità di rivolgersi all'Autorità Giudiziaria, ha facoltà di presentare reclamo, inerente l'attività di intermediazione assicurativa della Banca, ivi compresi i comportamenti di suoi dipendenti e collaboratori, per quanto concerne la violazione degli obblighi di comportamento a cui gli intermediari sono tenuti nei confronti dei Contraenti/Aderenti delle polizze assicurative, con una richiesta scritta da consegnarsi personalmente allo sportello od inviata tramite qualunque altro strumento (es. servizio postale, posta elettronica, etc.) ad uno dei seguenti indirizzi:

Banca Agricola Popolare di Sicilia – Ufficio Reclami

- Viale Europa n. 65 – 97100 Ragusa
- E-mail: reclami@baps.it
- Pec: reclami@pec.baps.it

Per quanto riguarda invece i profili legati al prodotto assicurativo, il reclamo deve essere inviato alla Compagnia di assicurazione di cui sono offerti i prodotti, inoltrandolo all'indirizzo indicato nel DIP aggiuntivo.

L'Ufficio Reclami della Banca trasmetterà alla competente struttura della Compagnia di Assicurazioni i reclami di competenza di quest'ultima. La Compagnia o l'intermediario risponderanno al reclamo nei tempi più solleciti e, comunque, entro 45 giorni dalla data di ricezione.

Qualora non dovesse ritenersi soddisfatto dell'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro da parte dell'intermediario o dell'impresa entro il termine normativamente previsto, il contraente potrà rivolgersi all'IVASS o alla Consob, secondo quanto indicato nei DIP aggiuntivi.

Il contraente ha, altresì, la facoltà di presentare ricorso all'Arbitro Assicurativo, qualora non dovesse ritenersi soddisfatto dell'esito del reclamo all'intermediario e/o all'impresa o in caso di assenza di riscontro entro il termine normativamente previsto, tramite il portale disponibile sul sito internet dello stesso (www.arbitroassicurativo.org), dove è possibile consultare gli ulteriori requisiti di ammissibilità, le informazioni relative alle modalità di presentazione del ricorso e ogni altra informazione utile.

Il contraente potrà anche avvalersi di altri eventuali sistemi alternativi di risoluzione delle controversie previsti dalla normativa vigente indicati nei DIP aggiuntivi.

SEZIONE VIII

Informazioni sul diritto all'oblio oncologico

L'intermediario comunica al contraente che:

a. può esercitare il diritto all'oblio oncologico previsto dall'art. 2 della Legge 7 dicembre 2023, n. 193, conformemente a quanto indicato dagli artt. 56-bis e 56-ter del Reg. IVASS n. 40/2018, per i cui contenuti e modalità di attuazione si rinvia al relativo DIP aggiuntivo;

b. le clausole contrattuali stipulate in contrasto con le disposizioni di cui all'art. 2 commi da 1 a 5 della Legge 7 dicembre 2023 n. 193 sono nulle, fatta salva l'efficacia e la validità del contratto. La nullità opera soltanto a vantaggio del contraente o dell'assicurato ed è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento.